

Studio Tecnico

per. ind. **Efrem Planer**

SEDE Via alle Porte, 33 - 38123 Tn
C.F. PLNFRM89C07L378X
P. IVA 02357080221
TEL 340 31 15 433
MAIL efrem.planer@gmail.com
PEC efrem.planer@pec.perind.it

Committente

COMUNE DI CAVEDINE
Provincia di Trento

Progetto

PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
NEL COMUNE DI CAVEDINE

Contenuto

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

4				
3				
2				
1				
Zero	07/2022	Emissione	EP	EP
Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Controllato

Rif. Commessa

2207

Approvato dal Tecnico



Fase_Codice elaborato_Revisione

E_ER02_0

Nome file ER02_0.doc

**Art. 1****Oggetto dell'appalto**

I lavori saranno eseguiti in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e dell'art. 176 comma 1 lettera "a" del regolamento attuativo emanato con D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg. mediante **cottimo fiduciario**.

Gli stessi saranno affidati secondo le modalità previste all'art. 178 del regolamento sopra richiamato ed il contratto sarà stipulato in forma di **scrittura privata**.

Art. 2**Ammontare dell'appalto**

L'importo dei lavori, stimato dalla **Stazione Appaltante (SA)** è pari a Euro 89.382,13 (ottantanovemilatrecentoottantadue,13), come risulta dal prospetto sotto riportato.

Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	88.126,00 euro
Oneri della sicurezza	1.256,13 euro
TOTALE	89.382,13 euro

Le categorie di lavoro previste sono le seguenti:

a) categoria prevalente:

Categoria OG10 (Impianti per la distribuzione di energia elettrica) per Euro 89.382,13 (ottantanovemilatrecentoottantadue,13), di cui:

- Euro **1.256,13** (Euro milleduecentocinquantasei,13) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Euro **88.126,00** (Euro ottantottomilacentoventisei,00) per lavori soggetti a ribasso.

Incidenza manodopera categoria OG10: Euro **18.330,90** pari al 20,801% dei lavori soggetti a ribasso.

b) categorie non prevalente (art. 108 D.P.R. 207/2010):

Non sono previste categorie non prevalenti

c) categorie scorporabili e subappaltabili per intero (art. 108 D.P.R. 207/2010):

Non sono previste categorie scorporabili

Gli oneri per le misure di sicurezza di cui sopra sono qui evidenziati al fine di consentire all'impresa concorrente di valutare correttamente l'offerta, nella consapevolezza che gli stessi non sono soggetti a ribasso.

Art. 3**Disposizioni in materia di sicurezza**

L'appaltatore è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. L'appaltatore è tenuto al rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Essendo espressamente vietato il subappalto non è previsto il piano della Sicurezza in base a quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 in quanto vi è la presenza di una sola impresa.



Art. 4

Cauzioni e coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 23 comma 1 e 52 comma 10-bis della LP 26/1993 non è dovuta la cauzione provvisoria.

La garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto non è dovuta.

Art. 5

Subappalto

In considerazione della natura dell'opera del tutto eseguibile da società operanti nel settore degli impianti di pubblica illuminazione, la stazione appaltante non prevede il ricorso al subappalto. È comunque possibile in forza all'articolo 105, comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016 richiedere da parte dell'Affidatario attività esterne purchè singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo della prestazione affidata e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50% della prestazione richiesta.

Art. 6

Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate.

Art. 7

Pagamento dei subappaltatori

Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute dell'art. 43, comma 4 della LP 26/1993. Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.

Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed annotata negli atti contabili.

Art. 8

Subaffidamenti

L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.



COMUNE DI CAVEDINE

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAVEDINE

Il fornitore dell'appaltatore e del subappaltatore, e il subcontraente possono comunicare all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'appaltatore il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.

Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.

Se la prestazione non pagata è stata eseguita nei confronti dell'appaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale per una somma corrispondente alle fatture invase.

Se la prestazione non pagata è stata eseguita nei confronti del subappaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3, sospende il pagamento del subappalto in caso di pagamento diretto o, negli altri casi, può disporre la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 42 della LP 26/1993, dandone contestuale segnalazione ad ANAC.

L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui ai commi 4 e 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate del subaffidatario o specifica liberatoria del medesimo.

Art. 9

Consegna e inizio dei lavori e termini per l'esecuzione

L'esecuzione dei lavori ha inizio entro e non oltre il giorno 15 settembre 2021, decorso inutilmente il quale l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria da applicarsi per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.101 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

All'appaltatore saranno inoltre imputati i maggiori costi derivanti ad altre ditte esecutrici di opere collaterali se non ottempererà ad eseguire in tempo utile, indipendentemente dal tempo contrattuale, quelle entità di lavoro ad esso spettanti, come richiesto e programmato in cantiere dalla D.L.

Art. 10

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna ed obbliga ad eseguire le opere e/o i lavori a perfetta regola d'arte, con i migliori materiali e secondo le istruzioni e le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

In caso di inadempienza da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali, l'amministrazione aggiudicatrice procede tramite il Responsabile del Procedimento alla risoluzione del contratto mediante denuncia scritta e previa ingiunzione del Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 58.4, 58.5 e 58.6 della L.P. 26/93, nonché dell'art. 137 del relativo regolamento di attuazione.

Studio Tecnico
per. ind. **Efrem Planer**

SEDE Via alle Porte, 33 - 38123 Tn
C.F. PLNFRM89C07L378X
P. IVA 02357080221
TEL 340 31 15 433
MAIL efrem.planer@gmail.com
PEC efrem.planer@pec.perind.it



COMUNE DI CAVEDINE

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI CAVEDINE

Ai sensi dell'articolo 46-ter comma 3 della L.P. 26/1993 non è ammessa la revisione dei prezzi. Si applicano le disposizioni per il prezzo chiuso di cui all'articolo 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Le eventuali prove di laboratorio richieste dalla D.L. rimarranno a carico dell'appaltatore.

Alla fine dei lavori, regolarmente accertata dal verbale di ultimazione, sarà redatto da parte della Direzione Lavori, il certificato di regolare esecuzione in base agli Artt. 25 e 26 della L.P. 10 settembre 1993, n.26 e s.m. e questo non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale certificazione non sia sostituita dal visto della Direzione dei lavori ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg. per opere, lavori e forniture di importo non superiore ad € 50.000,00.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Non è ammessa la cessione del contratto.

Art. 11

Pagamenti all'appaltatore

Ai sensi dell'art. 52 comma 10 bis **non è prevista l'anticipazione** disciplinata dall'articolo 46-bis della LP 26/1993 e ss.mm..

Non si procede al pagamento di avanzamenti ed il pagamento sarà effettuato a saldo delle prestazioni a seguito dell'apposizione del visto su fattura ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg..

La verifica dell'assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti è effettuata a norma delle vigenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.P. 26/1993 se l'amministrazione aggiudicatrice rileva il mancato o parziale adempimento, accertato, **nella corresponsione delle retribuzioni** da parte dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore;

Studio Tecnico
per. ind. **Efrem Planer**

SEDE Via alle Porte, 33 - 38123 Tn
C.F. PLNFRM89C07L378X
P. IVA 02357080221
TEL 340 31 15 433
MAIL efrem.planer@gmail.com
PEC efrem.planer@pec.perind.it



COMUNE DI CAVEDINE

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAVEDINE

b) per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dal subappaltatore.

Per i pagamenti in acconto, se la documentazione o la trasmissione dei dati necessari non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento sarà liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

Il corrispettivo non liquidato sopra citato viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 169 del regolamento di attuazione.

Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in materia di lavoro non provvede all'accertamento definitivo della regolarità retributiva per mancanza di dati o per impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza l'accertamento, l'amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell'appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell'appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall'impegno di provvedere al diretto adempimento dell'importo eventualmente dovuto, qualora successivamente accertato nei limiti temporali della prescrizione di legge.

Lo svincolo delle eventuali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti, ferma restando la possibilità di autocertificazione per lavori di importo complessivo inferiore a 100.000 euro.

Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva il **mancato o parziale adempimento, accertato, nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali** da parte dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, sarà attivata la procedura di intervento sostitutivo, disciplinata all'art. 4 del D.P.R. 207/2010, secondo le modalità di cui alle circolari in materia. È fatta salva l'applicazione della procedura ex art. 43 comma 6 della L.P. 26/1993, in caso risulti inadempiente il subappaltatore e qualora l'appaltatore abbia comunque proceduto a saldare l'importo dovuto senza avere effettuato le necessarie verifiche preventive in relazione alla regolarità contributiva ed assicurativa del subappaltatore stesso.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Art. 12

Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta affidataria

L'appaltatore si impegna ad applicare il "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dal Comune di Cavedine con deliberazione n. 142 del 06/10/2014, il cui art. 2 estende il proprio ambito soggettivo di applicazione "anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione" e la cui violazione comporterà la risoluzione dal rapporto con l'amministrazione aggiudicatrice.



COMUNE DI CAVEDINE

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI CAVEDINE

Art. 13

Tracciabilità dei pagamenti

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore si impegna a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto dovranno essere registrati su conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dalla legge n. 136/2010.

L'appaltatore si impegna altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 pena la nullità assoluta degli stessi contratti.

L'appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e al Commissariato del Governo della provincia di Trento dell'eventuale inadempimento da parte della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 sopra citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente contratto in conformità alla legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

Art. 14

Norme finali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto stanno e si assumono a carico dell'appaltatore.

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'amministrazione aggiudicatrice, il foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima SA.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente foglio patti e prescrizioni si rinvia alle disposizioni di legge provinciali e nazionali in materia, alla lettera di invito, agli elaborati progettuali posti a base di gara.

Il contratto relativo ai lavori sarà comunque stipulato ed i lavori saranno eseguiti in conformità alle disposizioni di cui alla L.P. 26/1993 ed al relativo regolamento di attuazione, della L.P. 2/2016, del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.



Studio Tecnico
per. ind. **Efrem Planer**

SEDE Via alle Porte, 33 - 38123 Tn
C.F. PLNFRM89C07L378X
P. IVA 02357080221
TEL 340 31 15 433
MAIL efrem.planer@gmail.com
PEC efrem.planer@pec.perind.it